



IL TRIBUNALE DI BERGAMO

SEZIONE II CIVILE - FALLIMENTARE

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:

Dr. Laura De Simone	presidente
Dr. Giovanni Panzeri	giudice
Dr. Elena Gelato	giudice rel.

nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di
, titolare dell'impresa individuale
, promosso dai signori e

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il ricorso non può essere accolto, posto che il resistente ha dimostrato il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 1 L.F.

A ciò non osta il mancato deposito dei bilanci dei tre ultimi esercizi.

Ritiene invero il Collegio, in conformità al recente orientamento sul punto assunto dalla Suprema Corte, che ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità siano ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui all'art. 15, comma 4, L.F.

Seppure infatti all'evidenza tali documenti costituiscano a tali fini strumenti di prova privilegiati, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, gli stessi peraltro non assurgono a prova legale, di modo che anche in mancanza dei bilanci degli ultimi tre esercizi il debitore può dimostrare la sua non



fallibilità con strumenti probatori alternativi (in questi termini, Cass., ord., 26.11.2018, n. 30541; Cass., ord., 27.9.2019, n. 24138).

In tal senso depone il primo luogo la considerazione che i bilanci non siano espressamente menzionati nell'art. 1 L.F., nel cui ambito anzi, al comma 2, lett. b, è indicato in modo espresso che la sussistenza del presupposto dei ricavi lordi può risultare "in qualunque modo", talché non vi è ragione per non riferire tale evenienza pure agli altri due presupposti; né può ritenersi determinante, in contrario, la circostanza che la norma dell'art. 15, comma 4, L.F. disponga che «l'imprenditore depositi i bilanci degli ultimi tre esercizi», dato lo "scarto tra quest'ultima norma, che governa in generale la materia dell'istruttoria prefallimentare, e quella dell'art. 1, limitata al tema dei presupposti di «non fallibilità»" (in questi termini al citata Cass., n. 30541/2018).

La conclusione è *a fortiori* sostenibile con riguardo agli imprenditori individuali (quale l'odierno resistente), soggetti, questi ultimi, tutt'oggi esonerati, ai sensi del comma 3 dell'art. 2214 cod. civ., dall'obbligo di redigere il bilancio di esercizio, il che impedisce di attribuire, agli odierni effetti, "una funzione «sanzionatoria» all'imprenditore che non ha redatto e depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio ovvero una funzione (anche solo tendenzialmente) premiale dell'imprenditore che invece ciò ha fatto" (così la citata Cass. 30541/2018).

Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie ritiene il Collegio che il resistente abbia comunque assolto al proprio onere probatorio, nonostante la mancata tenuta (e conseguente deposito) dei bilanci degli ultimi tre esercizi.



Il resistente ha in primo luogo prodotto il conto economico relativo agli esercizi 2017, 2018 e 2019, documentazione da cui risulta il mancato superamento delle soglie relative ai ricavi lordi (si rimanda ai doc. da 2 a 4 e 27).

Il resistente ha poi depositato le proprie dichiarazioni dei redditi e l'ulteriore documentazione relativa ai beni di sua proprietà (che debbono essere conteggiati agli odierni fini, stante la confusione del patrimonio dell'impresa con quello del suo titolare), documenti dai quali risulta il mancato superamento anche della soglia relativa all'attivo patrimoniale (si rimanda ai doc. da 3 a 7 e 28).

Il mancato superamento di tali parametri, in ogni caso, è pacifico tra le parti, essendo contestato dai ricorrenti il solo difetto di prova del rispetto dell'ulteriore soglia di non fallibilità di cui all'art. 1, ovvero quella relativa ai debiti.

Ebbene, ritiene il Collegio l'esaustività e rilevanza probatoria della documentazione prodotta dal resistente a tal fine, costituita da: documenti di precisazione del credito provenienti dalle banche creditrici; estratti dei conti correnti bancari; estratti dalla centrale rischi; bollettini o solleciti di pagamento da parte di fornitori vari; elenco delle cartelle insolute redatto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione; decreto ingiuntivo emesso in danno del resistente (si rimanda ai doc. da 9 a 24).

Gli elementi di giudizio desumibili da tali documenti, infatti, per un verso sono sostanzialmente conformi a quanto risultante dall'istruttoria prefallimentare (quanto alle esposizioni nei confronti dell'Erario e degli enti pubblici nonché in relazione alla pendenza di un -unico- procedimento monitorio di cui lo stesso resistente ha dato atto nella ricostruzione dei propri debiti) e per altro debbono



ritenersi attendibili in quanto provenienti dagli stessi creditori interessati (banche, fornitori, Agenzia delle Entrate).

Per l'effetto, considerato che in esito all'istruttoria prefallimentare non sono emersi ulteriori debiti, rispetto a quelli ricostruiti dallo stesso Stiviero e di ammontare complessivamente pari a circa 286.000,00 euro, deve ritenersi preclusa la possibilità di declaratoria di fallimento del resistente.

P.Q.M.

rigetta l'istanza "de qua".

Bergamo, 4 marzo 2020.

Il Presidente

Dr. Laura De Simone

